

Evoluzione del lavoro accessorio

Nuove prestazioni occasionali: modifiche alla disciplina

Roberto Camera - Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

In fase di conversione del Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), il legislatore ha previsto alcune modifiche alla disciplina delle nuove prestazioni occasionali, regolamentate dall'articolo 54-bis, legge n. 96/2017 (di conversione del D.L. n. 50/2017).

Vediamo le modifiche apportate dal nuovo disposto normativo e come queste si inseriscono nel testo originario.

Principali modifiche

Autocertificazione della categoria di appartenenza

Lett. a) dell'art. 2-bis che modifica il comma 15 dell'art. 54-bis

Ai fini del calcolo per il computo del limite dei compensi, per prestazioni di lavoro occasionali, che ciascun utilizzatore può corrispondere alla totalità dei prestatori nel corso dell'anno civile (5.000 euro), i compensi resi da:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 150/2015;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, saranno considerati nella misura del 75% del loro importo, purché i prestatori **autocertifichino** la propria condizione nella piattaforma informatica predisposta dall'Inps per gli aspetti burocratici e comunicativi proprio di questa tipologia contrattuale. L'autocertificazione dovrà avvenire all'atto della registrazione del prestatore sul portale dell'Istituto previdenziale.

Autocertificazione del prestatore agricolo

Lett. b) dell'art. 2-bis che introduce il comma 8-bis dell'art. 54-bis

Viene introdotto il comma 8-bis che impone al prestatore agricolo l'obbligo di autocertificare la non iscrizione, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Ampliamento delle attività che possono utilizzare le prestazioni occasionali

Lett. c) dell'art. 2-bis che modifica il comma 14 dell'art. 54-bis

Nelle aziende alberghiere e nelle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, con riferimento alle attività rese dai seguenti soggetti:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 150/2015;

d) percettori di prestazioni di sostegno del reddito,

viene elevato ad 8 il numero massimo di lavoratori a tempo indeterminato che devono essere presenti, in capo all'utilizzatore, per poter fruire delle nuove prestazioni occasionali.

Per gli altri utilizzatori, detto limite rimane pari a 5 dipendenti a tempo indeterminato.

Versamento delle somme per il tramite di un intermediario

Lett. d) dell'art. 2-bis che modifica il comma 15 dell'art. 54-bis

L'utilizzatore, ferma restando la sua responsabilità, può versare le somme dovute per l'attivazione delle prestazioni occasionali anche per il tramite di un intermediario, individuato ai sensi della

Approfondimenti

legge n. 12 del 11 gennaio 1979 (es. consulente del lavoro).

Inoltre, viene specificato che l'1% dei suddetti importi è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell'Inps.

Comunicazione dell'avvio della prestazione occasionale

Lett. e) dell'art. 2-bis che modifica il comma 17 dell'art. 54-bis

La norma va a modificare, per taluni utilizzatori, le modalità relative alla comunicazione, nella piattaforma informatica Inps, dell'avvio della prestazione occasionale.

Per quanto resti invariato il termine di detta comunicazione, che dovrà essere effettuata almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione, si amplia il novero dei soggetti che sono tenuti a comunicare la data di inizio ed il monte orario complessivo presunto entro un arco temporale di riferimento della durata della prestazione, che non deve essere superiore a 10 giorni (in luogo dei 3 giorni previsti dalla normativa previgente). Rientrano in questa categoria, oltre gli imprenditori agricoli, già contemplati dalla formulazione precedente, anche le aziende alberghiere e in generale le strutture ricettizie che operano nel settore del turismo, nonché gli Enti locali.

Viene, inoltre, specificato che, nel settore agricolo, il limite massimo di 4 ore continuative di prestazione può essere commisurato con riferimento al suddetto arco temporale, anziché alla singola giornata.

Modalità di pagamento della prestazione

Lett. f) dell'art. 2-bis che modifica il comma 19 dell'art. 54-bis

La modifica, inserita nel comma 19, articolo 54-bis, riguarda la modalità di pagamento al prestatore di lavoro. Per quanto resti invariato il termine per il pagamento del compenso al prestatore, che viene effettuato dall'Inps decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa - inserita nella procedura informatica - sia divenuta irrevocabile, la norma prevede la possibilità, su richiesta espressa del prestatore effettuata al momento della registrazione, che detto pagamento avvenga anche per il tramite di qualsiasi sportello postale (a fronte della presentazione di apposita documentazione).

Nel caso prospettato, gli oneri del pagamento del compenso sono a carico del prestatore.

Sanzioni per l'utilizzatore agricolo

Lett. g) dell'art. 2-bis che modifica il comma 20 dell'art. 54-bis

La nuova disposizione esclude, unicamente per l'imprenditore agricolo, l'applicazione della sanzione prevista in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel caso in cui la suddetta violazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere, contenute nelle autocertificazioni rese da talune tipologie di prestatori (es. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito).

In questi casi, il legislatore blocca l'applicazione della summenzionata sanzione laddove l'imprenditore agricolo dimostri che l'autocertificazione compilata digitalmente, da talune tipologie di prestatori occasionali, sia non veritiera o incompleta nella sua formulazione.

Prassi amministrativa

Per un approfondimento in materia di prestazioni occasionali, oltre alla norma di riferimento, così come rivista dalla legge n. 96/2018, si può fare riferimento alla prassi amministrativa dell'Inps, con la circolare n. 107/2017 e il messaggio n. 2887/2017, e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5/2017, in particolare per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori.

Considerazione finale

Per quanto la maggior parte delle modifiche è legittima ed apporta semplificazioni nell'uso di questa tipologia contrattuale, mi lascia perplesso l'ampliamento delle possibili categorie di utilizzatori "professionali" con un'apertura delle "maglie" ai settori dell'agricoltura, alle strutture ricettizie che operano nel settore del turismo, delle aziende alberghiere e degli Enti locali.

Tutto questo ricorda ciò che è avvenuto, in un recente passato, all'ex lavoro accessorio. Nel corso degli anni successivi alla vigenza del D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. Riforma Biagi) - norma che aveva

Approfondimenti

reso operativa questa tipologia contrattuale innovativa - numerose modifiche legislative, succedutesi negli anni (la prima già nel 2004), avevano portato ad una implosione del lavoro accessorio, avvenuta nel 2017, al fine di evitare il referendum abrogativo.

Si era passati da un utilizzo di nicchia, previsto per poche tipologie di lavoratori "svantaggiati" e per limitate attività, prevalentemente effettuate in ambito familiare (es. baby sitter, lavori domestici), ad un impiego generalizzato in termini di attività e di soggetti che potevano utilizzare questa particolare tipologia contrattuale, quasi stravolgendo l'idea iniziale del lavoro accessorio che aveva l'intenzione di far uscire dal nero alcune tipologie di lavoro (quali quelle in ambito familiare) e nel contempo favorire alcuni soggetti particolarmente svantaggiati (es. disoccupati da oltre 1 anno) o che addirittura avevano smesso di cercare lavoro (es. casalinghe, disabili).

L'apertura generalizzata a tutti i lavoratori avvenne nel 2008, con il D.L. n. 112/2008, mentre la

possibilità di utilizzare il lavoro accessorio in tutte le attività lavorative avvenne nel 2012 con la legge n. 92/2012. In definitiva, entrambi gli schieramenti (centro-destra e centro-sinistra), pur partendo da interessi diversi, avevano voluto questo aumento esponenziale dei voucher che, solo nell'anno 2016, superò la quota di 130 milioni.

La tabella che segue rappresenta questa evoluzione/involuzione (dipende dai punti di vista) storica del lavoro accessorio, conclusasi con l'emanazione della legge n. 49/2017, di conversione del D.L. n. 25/2017, che abrogò definitivamente il lavoro accessorio (artt. da 48 a 50, D.Lgs. n. 81/2015). Il pericolo è che si possa assistere, nei prossimi anni, ad un'uguale implementazione normativa sulle nuove prestazioni occasionali, tale da snaturare l'essenza di questa particolare tipologia contrattuale che dovrà essere contenuta esclusivamente alle mere attività di natura occasionale.

Anno	Governo	Modifiche
2003	Centro-destra	Il lavoro accessorio nasce nell'ottobre del 2003 (D.Lgs. n. 276/2003 - c.d. Riforma Biagi), limitatamente alle seguenti attività : a) piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; b) insegnamento privato supplementare; c) piccoli lavori di giardinaggio , nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti ; d) realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli ; e) collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. Inoltre, i soggetti che potevano svolgere il lavoro accessorio erano solo: a) disoccupati da oltre un anno ; b) casalinghe, studenti e pensionati ; c) disabili e soggetti in comunità di recupero ; d) lavoratori extracomunitari , regolarmente soggiornanti in Italia, nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro.
2004	Centro-destra	Viene previsto l' aumento del massimale di compenso annuo che passa da 3 a 5mila euro. Inoltre, viene prevista la possibilità di fornire prestazioni di natura accessoria anche ad imprese familiari , limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi.
2005	Centro-destra	Viene aggiunta , quale ulteriore possibile attività a "voucher" l' esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.
2008	Centro-destra	Aumentano le attività lavorative di natura occasionale . Esse sono: a) lavori domestici ; b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti ; c) insegnamento privato supplementare ; d) manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado ; f) attività agricole di carattere stagionale ; g) impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c. , limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica . Inoltre, la stessa disposizione legislativa abroga la norma che definiva i soggetti che potevano effettuare le prestazioni saltuarie, allargandole a tutte le persone in età da lavoro .
2009	Centro-destra	Con 2 differenti norme (ad inizio e fine anno) vengono nuovamente ridefinite, in aumento , le possibili attività occasionali che possono essere pagate a "voucher": a) lavori domestici ;

Approfondimenti

Anno	Governo	Modifiche
		<p>b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;</p> <p>c) insegnamento privato supplementare;</p> <p>d) manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;</p> <p>e) qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;</p> <p>f) attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe;</p> <p>g) impresa familiare di cui all'art. 230-<i>bis</i> c.c.;</p> <p>h) consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;</p> <p>h-bis) qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati;</p> <p>h-ter) attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.</p> <p>Inoltre, in via sperimentale, dapprima solo per il 2009 e poi anche per il 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.</p> <p>Infine, in via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.</p>
2011	Centro-destra e Tecnico	Gli "esperimenti" previsti per i lavoratori a tempo parziale e per i percettori di sostegno al reddito sino al 2010, vengono prorogati, dapprima per tutto il 2011 e poi, con il c.d. Decreto milleproroghe di fine anno, sino al 31 dicembre 2012.
2012	Tecnico	La "sperimentazione" per i percettori di sostegno al reddito prosegue per tutto l'anno. Sempre nel 2012, con la c.d. Riforma Fornero, viene ulteriormente definito il campo di applicazione del lavoro accessorio. Questo potrà essere effettuato nei limiti economici di 5.000 euro per anno solare, senza alcuna specifica dei soggetti che possono effettuarla . In pratica, l'unico limite all'attività accessoria è di natura meramente economica e non riflette sull'attività o sull'elemento soggettivo del prestatore di lavoro. Unica limitazione è nel settore agricolo che prevede l'attivazione dei voucher nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università.
2013	Centro-sinistra	Dalla norma sul lavoro accessorio vengono cassate le parole " <i>di natura meramente occasionale</i> ". Sempre nel 2013, il c.d. Decreto "milleproroghe", proroga la possibilità di utilizzare a "voucher" i percettori di sostegno al reddito
2015	Centro-sinistra	Viene confermata la possibilità di utilizzare questa tipologia contrattuale per tutte le attività lavorative, augmentando il compenso massimo, percepibile dal prestatore, a 7.000 euro per anno civile, sempre con un limite di 2.000 euro per singolo committente.